

"STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Associazione Disabilità & Inclusione al Lavoro e allo Studio -

APS

(Associazione di Promozione Sociale)

Costituzione - Denominazione - sede - durata

Art. 1) È costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e della normativa in materia, l'Associazione riconosciuta, di promozione sociale, denominata **"Associazione Disabilità & Inclusione al Lavoro e allo Studio - APS (Associazione di Promozione Sociale)"**.

L'associazione una volta perfezionata l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore, assumerà la seguente denominazione **"Associazione Disabilità & Inclusione al Lavoro e allo Studio - APS (Associazione di Promozione Sociale - in forma abbreviata A.D.I.L.S. - A.P.S.)"**, Ente del Terzo Settore o in forma abbreviata "ETS".

L' **A.D.I.L.S. - A.P.S.** opera su tutto il territorio nazionale.

Art. 2) L'Associazione ha sede in comune di Trieste, Viale d'Annunzio n. 40.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 3) L'Associazione ha durata illimitata.

Scopo, Finalità e Oggetto

Art. 4) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5, lettera a) del D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 mediante l'esercizio in via esclusiva o principale, di interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni.

Gli interventi consisteranno nelle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati nei seguenti settori:

- supporto, formazione e assistenza ai lavoratori disabili;
- supporto, formazione e assistenza ai soggetti disabili in fase pre e post lavorativa;
- tutela dei diritti delle persone disabili sia in ambito lavorativo sia in fase pre e post lavorativa.

L'Associazione intende operare nell'ambito delle disabilità fisiche, intellettive e sensoriali, svolgendo le seguenti attività primarie:

- consulenza in favore del socio disabile diretto o indiretto con lo sviluppo di studio ed analisi delle criticità sottoposte all'attenzione dell'Associazione;

- segnalazioni agli Organi istituzionali, regionali e/o nazionali, preposti allo specifico settore, di situazioni di disagio del socio e/o di suoi familiari in quanto persone con disabilità diretta o indiretta per l'attivazione di consequenziali azioni di supporto anche con l'ausilio di consulenti esterni;

- segnalazioni agli Organi istituzionali competenti finalizzate all'accertamento del rispetto delle norme sulla tutela dei lavoratori disabili ed in particolare con riferimento al loro inserimento lavorativo ed alla consequenziale applicazione delle sanzioni riferite alle norme di legge vigenti a carico dei datori che non vi ottemperino ;

- segnalazioni agli Organi competenti, siano essi territoriali o nazionali, finalizzate all'accertamento del rispetto delle norme sulla tutela dei minori e adulti disabili, con particolare riferimento al loro inserimento scolastico ed al relativo supporto che deve loro essere garantito dalle Istituzioni;

- assistenza, consulenza e supporto in favore dell'associato disabile (diretto) o di un familiare (indiretto) al fine di ottenere da parte degli Enti territorialmente competenti, prestazioni dovute sulla base della pertinente normativa statale e/o regionale;

- nel rispetto delle normative vigenti, statali e regionali, perseguimento con ogni mezzo e forma possibile, della massima autonomia della persona con disabilità e salute, sia essa di-

retta o indiretta, nell'accezione elaborata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nella "Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute" - ICF (anno 2001) ponendo paritaria attenzione alla salvaguardia della dignità, dell'identità, dell'unicità e alle peculiarità di ogni soggetto;

- analisi ed approfondimento delle normative vigenti in materia, mediante attività progettuale e di ricerca che consenta di dar corso a dialoghi istituzionali volti a supportare riforme organiche del settore, funzionali ad un sempre più ampio raggiungimento delle finalità di tutela di cui sopra;

- studio, analisi e attivazione di "Programmi e Progetti mirati" di formazione ed informazione sul tema della disabilità, anche mediante istituzione di borse di studio, e/o con il patrocinio di enti ed istituzioni territoriali e/o nazionali.

L'Associazione svolge la sua attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati.

Art. 5) Con specifico riferimento al perseguimento delle finalità di cui sopra, l'Associazione intende attivarsi e svolgere attività a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, al fine di:

a) individuare le modalità di presa in carico del lavoratore disabile dal momento dell'ingresso in Azienda ed accompagnarlo per tutta la durata del rapporto, supportandolo con attività di consulenza e assistenza;

b) contribuire alla messa a punto di specifici protocolli, relativi alle singole e peculiari disabilità, funzionali alla formazione dei lavoratori disabili all'interno dell'azienda ed al loro aggiornamento;

c) interfacciarsi con le figure preposte, all'interno dell'azienda, volte al tutoraggio del lavoratore disabile, fungendo da interlocutore con la parte datoriale per confrontarsi al fine di verificare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ed individuare gli accorgimenti necessari per ottimizzare la logistica dell'ambiente lavorativo nel quale il disabile deve svolgere la propria prestazione;

d) nel rispetto delle normative statali e regionali, promuovere con ogni mezzo e forma possibile, la massima autonomia sul luogo di lavoro della persona con disabilità, salvaguardando l'identità e la dignità del lavoratore disabile;

e) approfondire lo studio delle normative vigenti in materia di collocamento e lavoro delle persone affette da disabilità, anche attivando progetti e studi nonché dialoghi istituzionali volti a suggerire, a stimolare e a promuovere riforme organiche del settore, funzionali al pieno raggiungimento delle finalità di tutela cui sopra, nonché attività di formazione;

f) ove fossero riscontrate violazioni nell'ambito dell'applicazione delle specifiche normative di settore, attivarsi presso gli Organi competenti al fine di favorire il ripristino della legalità sia con riguardo all'inserimento ed al supporto

scolastico dei minori disabili sia in relazione all'applicazione delle sanzioni previste della legge a carico dei soggetti datori di lavoro inadempienti.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

L'Associazione può individuare successivamente attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sul Terzo Settore.

Associati

Art. 6) Il termine associati indica le persone fisiche che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Possono associarsi all'A.D.I.L.S. A.p.s. altri enti del Terzo Settore, o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte

con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a proprie spese, nel rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

Volontari

Art. 7) L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità,

anche utilizzando i propri strumenti, in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione unicamente le spese vive, effettivamente sostenute, per l'attività prestata debitamente documentate, entro i limiti ed alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo in base alla normativa vigente.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con l'attività di volontario.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Ammissione degli Associati

Art. 8) Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.

Se entro il decimo giorno successivo dalla scadenza del pre-

detto termine di 60 (sessanta) giorni la delibera assunta dall'organo amministrativo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accolta.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della decisione di rigetto, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Recesso ed esclusione

Art. 9) La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione mediante comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata, PEC, o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato dal momento della ricezione da parte dell'Associazione della relativa comunicazione inviata dall'Associato; il recedente non è liberato dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; il recesso, in ogni caso, non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadem-

piante rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata o mediante posta certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, con effetto dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e dall'attività dell'associazione.

Contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea entro 15 giorni dalla comunicazione di esclusione.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Organi dell'Associazione

Art. 10) Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo Amministrativo denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Assemblea degli Associati

Art. 11)

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il

Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione all'indirizzo che ciascun associato comunica all'atto della propria domanda di iscrizione almeno sette giorni prima dell'assemblea ed altresì mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione entro il medesimo termine.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. Ciascun associato può

farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano anagraficamente in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di

convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto alla data di adozione della deliberazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Consiglio Direttivo

Art. 12)

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi, ivi compresa la gestione (assunzione, licenziamento, procedi-

menti disciplinari) di personale dipendente e/o la formalizzazione di rapporti di collaborazione.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 ter del Codice Civile.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da parte del Presidente, da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione all'indirizzo che ciascun membro avrà comunicato in sede di accettazione della carica.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di inter-

venire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal

Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 13) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curando l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Art. 14) Vicepresidente

Il Vice Presidente è nominato dalla Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente si protragga-
no per almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Diretti-
vo, il Vice Presidente, fermo il combinato disposto della let-
tera B, terzo comma e lettera D, primo comma dell'art. 12, do-
vrà convocare il Consiglio stesso per l'elezione di un nuovo
Presidente.

Art. 15 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dalla Consiglio Direttivo.
Coordina la gestione ordinaria dell'Associazione e sovrintende
all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio
Direttivo. Ha la responsabilità del personale in servizio
presso l'Associazione. Cura la redazione e sottoscrive con il
Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea.

Art. 16 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria
dell'Associazione e all'amministrazione delle entrate e delle
uscite in conformità alle disposizioni di legge e alle delibe-
razioni degli Organi statutari.

Egli firma singolarmente gli atti di ordinaria amministrazione
con i relativi ordini di incasso e pagamento e, congiuntamente
al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice

Presidente, gli atti di straordinaria amministrazione quali, ad esempio, aperture di finanziamenti in qualsiasi forma tecnica, compravendita o locazione di autoveicoli e immobili, dichiarazioni fiscali.

La carica di Segretario Generale e di Tesoriere possono cumularsi.

Art. 17) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117, la revisione legale dei conti, ed in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Revisione legale dei conti

Art. 18) Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Responsabilità

Art. 19) Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, in quanto compatibili.

Patrimonio dell'Associazione

Art. 20)

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fondo di riserva, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro 15.000,00, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione

ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto agli artt. 3 e 4.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o scioglimento individuale del rapporto associativo.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Bilancio

Art. 21) L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi

di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore, se nominati.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Devoluzione

Art. 22) In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzio-

ne dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo numero 117/2017, individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.".

Articolo 14 - Procedura di acquisto della Personalità giuridica e di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica presso le Autorità competenti nonché per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 15 - Spese- Le spese del presente atto, connesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione medesima.